Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0229(NLE)

14.2.2024

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027
(12122/2023 – C9-0461/2023 – 2023/0229(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Jadwiga Wiśniewska

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027
(12122/2023 – C9-0461/2023 – 2023/0229(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12122/2023),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 (12120/2023),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0461/2023),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2024),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

MOTIVAZIONE

a. Contesto

Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 ("regolamento BMVI") è stato adottato il 7 luglio 2021.

Scopo del regolamento BMVI è esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati (membri) che applicano le disposizioni dell'*acquis* di Schengen sulle frontiere esterne. Il regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen cui partecipano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ("paesi associati Schengen" o "paesi associati").

L'11 agosto 2021 la Confederazione svizzera ha notificato la sua decisione di accettare il contenuto del regolamento BMVI e di recepirlo nel suo ordinamento giuridico. La Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti prima di aver ricevuto dalla Svizzera la notifica dell'adempimento dei suoi obblighi costituzionali per evitare di abbreviare i tempi dell'effettiva applicazione del regolamento BMVI in Svizzera. In linea con il considerando 75 del regolamento BMVI, la conclusione di tale accordo dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato ha informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.

L'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI prevede che siano adottate "intese" per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali intese assumono la forma di accordi conclusi dall'Unione con i paesi associati Schengen conformemente all'articolo 216 TFUE.

Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati[1] con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e

[1] Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116).

del Consiglio[2]. I negoziati con la Confederazione svizzera si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 14 febbraio 2023.

Il 10 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

Il 28 settembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027. L'accordo è stato firmato il 28 novembre 2023 a Bruxelles.

Il 7 dicembre 2023 il Consiglio ha chiesto al Parlamento europeo di dare la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo summenzionato.

b. Posizione della relatrice

Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'*acquis* di Schengen volto a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone, nel pieno rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e dai paesi associati riguardo ai diritti fondamentali, e a sostenere l'attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, contribuendo in tal modo ad assicurare un livello elevato di sicurezza negli Stati membri e nei paesi associati.

La relatrice concorda sul fatto che il BMVI offre l'opportunità di attuare azioni in regime di gestione concorrente, di gestione diretta e di gestione indiretta, e l'accordo dovrebbe consentire di ricorrere a uno qualsiasi di questi regimi in Svizzera, conformemente ai principi e alle norme dell'Unione in materia di gestione e controllo finanziario.

La relatrice ritiene altresì che, date la natura specifica dell'*acquis* di Schengen e l'importanza della sua applicazione uniforme per l'integrità dello spazio Schengen, tutte le norme applicabili alla gestione dei programmi dovrebbero applicarsi per la Svizzera allo stesso modo che per gli Stati membri.

La relatrice considera che la conclusione di accordi formali e giuridicamente vincolanti nel quadro della cooperazione con i paesi associati, anziché di accordi di altro tipo, sia di fondamentale importanza per garantire la trasparenza e il controllo pubblico e democratico. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di utilizzare il bilancio dell'UE.

[2] Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

Altre disposizioni specifiche dovrebbero essere ulteriormente rispettate. In virtù degli accordi di associazione Schengen, la Svizzera deve accettare pienamente le misure dell'Unione – compreso il regolamento BMVI – che sviluppano o si basano sull'*acquis* di Schengen, e prendere le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal TFUE e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE stesso.

Gli accordi, tra l'altro, introducono meccanismi specifici che consentono di adeguare rapidamente l'accordo con la Svizzera, in caso di modifiche della legislazione chiave dell'Unione rilevanti ai fini dell'attuazione, quali il regolamento finanziario e il regolamento recante disposizioni comuni. L'accordo garantisce inoltre che la revisione intermedia del BMVI tenga conto di eventuali ritardi nella partecipazione dei paesi associati Schengen.

Inoltre, per i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio, la competenza della Corte dei conti, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dell'EPPO e della Commissione) derivanti direttamente dai trattati o dal diritto derivato dell'Unione, compreso il regolamento recante disposizioni comuni di cui sopra. Questi obblighi si applicano agli Stati membri ipso facto e quindi non sono prescritti dal regolamento BMVI. Di conseguenza, essi devono essere estesi alla Svizzera attraverso l'accordo di cui nella proposta all'esame.

Infine, l'accordo contiene anche una disposizione sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

In conclusione, la vostra relatrice ritiene che sia opportuno definire un accordo che stabilisca le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Confederazione svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI") nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo di programmazione 2021-2027 conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148 (il "regolamento BMVI").

Alla luce di quanto precede, la relatrice raccomanda che il Parlamento dia la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio e incarichi la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.